

2 I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

3 Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2023

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

*Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2024*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 50*

24A00303

DECRETO 29 novembre 2023.

**Modifica al decreto 16 dicembre 2022, e successive modificazioni ed integrazioni - Proroga della data di definizione della graduatoria di finanziabilità.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646643 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti»;

Visto, in particolare, l'art. 4 comma 5 del citato decreto 16 dicembre 2022, come modificato dall'art. 1 comma 2 del decreto ministeriale 27 marzo 2023 n. 0178857, il quale stabilisce che il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande a seguito del completamento dell'istruttoria è il 30 luglio di ciascun anno e, per la prima volta, il 30 novembre 2023;

Considerata la richiesta formulata dal coordinatore della Commissione politiche agricole con la nota prot. n. 626323 della Regione Veneto del 22 novembre 2023 di prorogare al 22 dicembre 2023 il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle medesime domande;

Ravvisata la necessità di dare seguito alle richieste della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di garantire un efficace ricorso all'intervento;

Vista la Comunicazione n. 651584 del 24 novembre 2023 con la quale si rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4, comma 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646643 come modificato dal comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2023 n. 0178857 è sostituito dal seguente:

5. Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande a seguito del completamento dell'istruttoria di cui ai commi precedenti è il 30 luglio di ciascun anno e, per la prima volta, il 22 dicembre 2023. Entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria le regioni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2023

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

*Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2024*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 46*

24A00352

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 14 dicembre 2023.

**Attuazione delle direttive delegate della Commissione (UE) 2023/1437 e (UE) 2023/1526, mediante modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;



Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata (UE) 2023/1437 della Commissione del 4 maggio 2023 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a determinate condizioni;

Vista la direttiva delegata (UE) 2023/1526 della Commissione del 16 maggio 2023 che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile impiegato come materiale di base nei sensori utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro;

Vista la rettifica della suddetta direttiva delegata (UE) 2023/1526, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 185 del 24 luglio 2023;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate (UE) 2023/1437 e (UE) 2023/1526, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato IV del decreto legislativo n. 27 del 2014;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche all'allegato IV  
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27*

1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 41 è inserito il seguente:

«41-bis	Piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi della creatinina e dell'azoto ureico ematico nel sangue intero	Si applica alla categoria 8 e scade il 31 dicembre 2023.»
---------	---	---

b) è aggiunto in fine il seguente punto:

«49	Mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1000 bar.	Si applica alla categoria 9 e scade il 31 dicembre 2025.».
-----	--	--

Art. 2.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2024.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché comunicato alla Commissione europea.

Roma, 14 dicembre 2023

*Il Ministro: PICHETTO FRATIN*

*Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 4075*

24A00302

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 6 dicembre 2023.

**Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE  
E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 - «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, l'art. 10, commi 2 e 3, e gli articoli 11, 12, 13 e 14, comma 6;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

